



COMUNE DI GRASSOBIO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con delibera di C.C. n. 68 del 30/12/2020

Sommario

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2. Soggetto attivo.....	3
Art. 3. Soggetti passivi.....	3
Art. 4. Modalità di applicazione.....	3
Art. 5. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione.....	3
Art. 6. Esenzioni.....	4
Art. 7. Efficacia.....	4
Art. 8. Rinvio.....	4

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.1, comma 10 Legge 16 giugno 1998, n. 191 -dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360e successive modificazioni e integrazioni contenute nei commi 142 e 143 della Legge 296 del 27 dicembre 2006.
4. Sono recepite le disposizioni previste, dall'art. 1 comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di GRASSOBBIO, ai sensi dell'art. 1 –comma 143 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità di imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di GRASSOBBIO, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per la stessa riconosciute e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 5 Determinazione dell'aliquota di compartecipazione

1. Le aliquote vengono determinate annualmente entro i limiti stabiliti dalla Legge. Possono essere ridotte o azzerate qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro

inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.

2. Per l'anno 2021 le aliquote di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono fissate nelle seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito:
 - Scaglione da 0 a 15.000,00 euro – Aliquota 0,30 (%);
 - Scaglione da 15.001,00 a 28.000,00 euro – Aliquota 0,45 (%);
 - Scaglione da 28.001,00 a 55.000,00 euro – Aliquota 0,60 (%);
 - Scaglione da 55.000,01 a 75.000,00 euro – Aliquota 0,70 (%);
 - Scaglione oltre 75.001,00 euro – Aliquota 0,80 (%);
3. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione di variazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, purchè avvenga entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.

Art. 6 Esenzioni

1. Dal 1 gennaio 2021 è applicata la soglia di esenzione sino a € 10.000,00= di reddito complessivo annuo determinato ai fini IRPEF, con la precisazione che la soglia è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
2. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
3. Per gli anni successivi il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, potrà deliberare la variazione di esenzione.

Art. 7 Efficacia

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 il **1° gennaio 2021** e mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico alle norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

Art. 8 Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.